STATUTO
della Società Cooperativa Lago Dei Cigni s.c.s.r.l.

Art.1 Denominazione e Sede

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata: "Lago dei Cigni - Cooperativa Sociale s.r.l." validamente identificabile in sigla con la denominazione "Lago Dei Cigni s.c.s.r.l.”

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

La cooperativa ha sede in Via Guascona,60 20152 Milano

Il trasferimento dell’indirizzo della sede sociale nello stesso Comune è deliberata dall’organo amministrativo.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici e depositi, agenzie e rappresentanze, unità locali operative, ovunque, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Milano o di altro comune della Provincia di Milano, previa autorizzazione dell’Assemblea ordinaria.

Art.2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.

Art.3 Scopo Mutualistico

1) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alte migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
2) La Cooperativa ha lo scopo, anche tramite la gestione di fondi agricoli e lacustri, della commercializzazione e trasformazione del prodotti agricoli conferiti dai soci.

3) La Cooperativa ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'attività sportive dilettantistiche, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e o tesserati dell'eventuale organizzazione nazionale a cui si è affiliata: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nei vari settori, ma con particolare riguardo, a quelli della pesca sportiva ancorché esercitate con modalità competitive. Essa ha per finalità lo sviluppo la diffusione di attività per il tempo libero, ricreative, turistiche e sportive amatoriali, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa, con l'utilizzo degli ambiti territoriali.
4) La Cooperativa si propone la valorizzazione e l'organizzazione di attività agricole, anche del tempo libero, dei propri associati come momento di educazione formazione di crescita culturale ed umana, di partecipazione attiva e spontanea, di incontro e scambio di conoscenze, valori ed esperienze, di assistenza e di sensibilizzazione alla solidarietà ed al volontariato, di promozione di iniziative e di attività, di aggregazione sociale al fine di innalzare la qualità della vita, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

A tal fine la società cooperativa, in relazione alle esigenze produttive ed allo svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci stipulando con gli stessi contratti di lavoro in forma subordinata, autonoma, od in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512 e segg. cod. civ., la cooperativa:

5) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
6) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
7) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
8) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 cod. civ. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 cod. civ..

La Società sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 cod. civ..

Art.4 Oggetto sociale

Art.4.1 Gestione

In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

1) Aree attrezzate ad attività orto-floro-vivaistica destinata ai propri soci.
2) Aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, alla cultura, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;
3) Strutture destinate a Nidi, Asili, Scuole di qualunque ordine e grado;
4) Impianti e attrezzature finalizzate alla pesca sportiva e può riguardare anche l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, gare campus, master classe, corsi tecnici e stage di aggiornamento, gite sociali;
5) Specchi d'acqua attrezzati a Villaggio galleggiante in acque interne destinate sia a residenza assistita, destinata ai propri soci anziani, che alle attività sociali della cooperativa;

Art.4.2 Lavoro

In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire e organizzare stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

1) Attività agricole;
2) Ogni attività inerente alla manutenzione del verde in generale;
3) Lavori edili per costruzione, ristrutturazione, restauro di fabbricati;
4) Servizi ausiliari alla ristorazione ed alla gestione di alberghi;
5) Servizi di ristorazione e di gestione di alberghi e spacci aziendali e di case di riposo pubbliche e private;
6) Segretariato, portierato e sorveglianza armata e non;

Resta sempre comunque a carico della cooperativa l'organizzazione del servizio e la fornitura dei propri mezzi e macchinari affinché i soci possano svolgere i compiti e le mansioni loro affidate.

Art.4.3 Attività Socio Sanitarie e/o Educative

Svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

1) Nidi, Asili, Scuole di qualunque ordine e grado,
2) Servizio Assistenza domiciliare,
3) Telesoccorso e teleassistenza,
4) Trasporto per soggetti in difficoltà,
5) Reinserimento sociale e lavorativo,
6) Educativa Domiciliare,
7) Attività ludico-educative e di cura,

8) Attività di laboratorio creativi di vario genere,
9) Produzione artigianale,
10) Informatica,
11) Attività didattico-espressive,
12) Palestra,
13) Cineforum,
14) Tempo libero ecc.,
15) Attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale);

Le attività di cui al punto precedente del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

Art.4.4 Formazione Promozione

1) La creazione di un centro e di una rete di persone e soggetti per la promozione di attività artistiche, sportive, letterarie, formative, ricreative, turistiche, artigianali, manuali, di laboratorio, ed ove venga offerto un servizio di informazione, di orientamento, di consulenza legale e psicologica, di mediazione familiare, di coaching professionale, di arte-terapia, di danza-terapia, a scopo di intervento sociale, culturale, per il tempo libero, di aggregazione e terapeutico;
2) La promozione della pittura, della scultura, e di tutte le attività artigianali ed artistiche in cui la manualità risulti preponderante;
3) La promozione della letteratura e della scrittura e di tutte le attività connesse;
4) La promozione della danza, del ballo, della musica, della recitazione, delle arti marziali, dello yoga, del calcio, delle attività sportive in generale e di tutte le discipline che si basano sul movimento del corpo e sull'espressione artistica in senso ampio;
5) La promozione delle professioni attraverso l'aggregazione di persone con interessi comuni;

Art.4.5 Operazioni Finanziarie

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussiori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, del- l'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Art.5 Requisiti dei soci

Art.5.1 Numero dei Soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 cod. civ..

Ai sensi dell'art. 2522, comma 2, cod. civ., la società può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Se durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.5.2 Categorie dei Soci

I soci sono suddivisi in sei (6) categorie

1) **Soci fondatori:** sono coloro che hanno promosso la fondazione della cooperativa versando il capitale sociale iniziale, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, non sono soggetti a nomina. I soci fondatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
2) **Soci sostenitori:** sono coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
3) **Soci cooperatori:** sono coloro che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le

proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea

4) **Soci benemeriti:** sono nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore della cooperativa, non versano nessuna quota associativa annuale;
5) **Soci volontari:** sono coloro che prestano la propria opera in modo personale e gratuito all'interno della gestione della cooperativa. Versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
6) **Soci ordinari:** possono essere soci ordinari persone fisiche che utilizzano solo i servizi offerti dalla cooperativa, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Art.5.3 Esclusioni

Non possono divenire soci, salvo diversa delibera assembleare, coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto.

Art.5.4 Discriminazione dei soci

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento; è vietato qualunque forma di discriminazione di sesso, razza, religione, idee politiche e religiose.

Art.5.5 Socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale lavoratore associato, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

Art.6 Domanda di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) il numero di quote che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
f) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni comunicare, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e inviandola agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.7 Caratteristiche delle quote

Art.7.1 Capitale Sociale

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 2.500,00 (duemila cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di 100,00 (cento/00) euro.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, co. 2 del c.c..

Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote e/o azioni dei Soci sostenitori, come meglio specificato al precedente Art.5.2.2

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Art.7.2 Il patrimonio della Società – Strumenti di Finanziamento

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale;
2) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.

Art.7.3 Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art.7.4 Acquisto di Quote Proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; oppure su delibera assembleare appositamente convocata.

Art.7.5 Morte del Socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente Art.6.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2534 cod. civ..

Art.7.6 Termini Di Decadenza, Limitazioni Al Rimborso, Responsabilità Dei Soci Cessati

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ..

I soci esclusi per i motivi indicati nell'Art.11.1, numeri 1),3),5) e 6), sono tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art.8 Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.9 Diritti dei Soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art.10 Recesso

Art.10.1 Motivazioni

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 cod. civ.), può recedere il socio:

1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
3) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio con apposito regolamento;
4) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

Art.10.2 Procedure ed Effetti

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata alla cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art.11 Esclusione

Art.11.1 Motivazioni

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 cod. civ., può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
3) nei casi previsti dall'articolo 2286 cod. civ.;
4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, cod. civ.;
5) per aver causato in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
6) per aver compiuto, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, comportamenti o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dai punti precedenti del presente articolo:

7) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
8) la carente partecipazione alle assemblee sociali (l'ingiustificata presenza ad almeno due assemblee) ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Art.11.2 Procedure ed Effetti

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art.12 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate mediante apposita destinazione degli utili annuali, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, cod. civ..

Art.13 Organi

Art.13.1 Amministrazione

La cooperativa è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre (3) a nove (9), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art.13.2 Consiglio di Amministrazione (C.A.)

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

1) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art.13.3 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci entro trenta giorni e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.13.4 Compiti degli Amministratori

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2475 cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art.13.5 Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art.13.6 Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.14 Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
2) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
3) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477, cod. civ., dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
4) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma secondo, della Legge n. 142 del 2001;
5) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
6) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e), della Legge n. 142 del 2001;
7) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
8) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.15 Modalità di Convocazione

L’assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo (o dei luoghi) dell’adunanza.

Esso potrà contenere anche l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto [componenti dell’organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 2541, u. co., cod. civ., rappresentante comune degli obbligazionisti] a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, oppure tramite telefax controfirmato o posta elettronica con avviso di ricevimento e/o risposta.

In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci

aventi diritto al voto e all’intervento, e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano.

L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

1) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

L’assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art.16 Quorum Costitutivi e Deliberativi

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:

1) in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
2) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all’adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

3) in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;
4) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati e le deliberazioni sono prese con la

maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art.17 Intervento Voto Rappresentanza

Art.17.1 Intervento

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno centoventi giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art.17.2 Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art.18 Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Art.19 Collegio Sindacale

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nel caso in cui si verifichino i presupposti di legge previsti dall'art. 2543 del cc. o per scelta statutaria o delibera assembleare.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art.20 Controllo Contabile

Il Controllo contabile diventa obbligatorio nel caso in cui ricorrono i presupposti di cui all'art.2409 bis del cc. II controllo contabile può essere affidato o al Collegio Sindacale o a un revisore unico o a una società di revisione.

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art.20.1 Controllo diretto dei soci

I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art.21 Patrimonio

II patrimonio della cooperativa è costituito:

1) capitale sociale;
2) patrimonio sociale
3) strumenti finanziari;
4) riserva legale formata con gli utili;
5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;

Art.21.1 Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizione di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art.21.2 Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, variabile e formato:
2) dai conferimenti dei soci cooperatori;
3) dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
4) dalla riserva legale formata con gli utili;
5) dall'eventuale sovrapprezzo;
6) dalla riserva straordinaria;
7) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.21.3 Strumenti Finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

1) diritti di amministrazione e patrimoniali;
2) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art.22 Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

1) erogazione diretta;
2) aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
3) emissione di obbligazioni;
4) emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici

intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri:

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
b) la qualifica/professionalità;
c) i compensi erogati;
d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
e) la tipologia del rapporto di lavoro;
f) la produttività.

Art.23 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art.24 Destinazione dell'utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

1) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
2) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
3) una quota ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
4) una quota ad eventuale remunerazione degli strumenti nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente (nel caso in cui la coop. abbia previsto la possibilità di emettere strumenti finanziari);
5) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;

Art.25 Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L’assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

1) il numero dei liquidatori;
2) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
3) a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
4) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
5) gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.

Art.25.1 Devoluzione

L’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell’art. 2514, lettera d), cod. civ..

Art.26 Clausola Arbitrale

In caso di controversie promosse da soci, amministratori ecc., ovvero promosse nei loro confronti relativamente al rapporto sociale e mutualistico si può far ricorso all’arbitrato.

Gli arbitri vengono nominati da un soggetto terzo.

II compito degli arbitri (di norma tre) è quello di risolvere in tempi brevi (rispetto alla tempistica di un Tribunale ordinario) le controversie societarie.

Art.26.1 Tribunale di Competenza

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale saranno di competenza del Tribunale ove è posta la sede sociale.

Art.27 Disposizioni Generali e Finali

Art.27.1 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.27.2 Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Art.27.3 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, ai fini del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Lista dei soci fondatori e del notaio:

F.to: xxxx xxxx

Sommario

Art.1 Denominazione e Sede 1
Art.2 Durata 1
Art.3 Scopo Mutualistico 1
Art.4 Oggetto sociale 3
Art.4.1 Gestione 3
Art.4.2 Lavoro 3
Art.4.3 Attività Socio Sanitarie e/o Educative 3
Art.4.4 Formazione Promozione 4
Art.4.5 Operazioni Finanziarie 4
Art.5 Requisiti dei soci 5
Art.5.1 Numero dei Soci 5
Art.5.2 Categorie dei Soci 5
Art.5.3 Esclusioni 6
Art.5.4 Discriminazione dei soci 6
Art.5.5 Socio lavoratore 6
Art.6 Domanda di Ammissione 6
Art.7 Caratteristiche delle quote 7
Art.7.1 Capitale Sociale 7
Art.7.2 Il patrimonio della Società – Strumenti di Finanziamento 8
Art.7.3 Vincoli sulle quote e loro alienazione 8
Art.7.4 Acquisto di Quote Proprie 8
Art.7.5 Morte del Socio 9
Art.7.6 Termini Di Decadenza,Limitazioni Al Rimborso,Responsabilità 9
Art.8 Obblighi dei Soci 9
Art.9 Diritti dei Soci 10
Art.10 Recesso 10
Art.10.1 Motivazioni 10
Art.10.2 Procedure ed Effetti 10
Art.11 Esclusione 11
Art.11.1 Motivazioni 11
Art.11.2 Procedure ed Effetti 11
Art.12 Liquidazione 12
Art.13 Organi 12
Art.13.1 Amministrazione 12

Art.13.2 Consiglio di Amministrazione (C.A.) 12
Art.13.3 Integrazione del Consiglio 13
Art.13.4 Compiti degli Amministratori 14
Art.13.5 Compensi agli Amministratori 14
Art.13.6 Rappresentanza 14
Art.14 Assemblea dei soci 15
Art.15 Modalità di Convocazione 15
Art.16 Quorum Costitutivi e Deliberativi 16
Art.17 Intervento Voto Rappresentanza 17
Art.17.1 Intervento 17
Art.17.2 Rappresentanza nell’assemblea 17
Art.18 Presidenza dell'Assemblea 17
Art.19 Collegio Sindacale 18
Art.20 Controllo Contabile 18
Art.20.1 Controllo diretto dei soci 18
Art.21 Patrimonio 18
Art.21.1 Capitale sociale 18
Art.21.2 Patrimonio sociale 19
Art.21.3 Strumenti Finanziari 19
Art.22 Ristorni 19
Art.23 Bilancio di esercizio 20
Art.24 Destinazione dell’utili 20
Art.25 Scioglimento 21
Art.25.1 Devoluzione 21
Art.26 Clausola Arbitrale 21
Art.26.1 Tribunale di Competenza 21
Art.27 Disposizioni Generali e Finali 22
Art.27.1 Regolamenti 22
Art.27.2 Legge applicabile 22
Art.27.3 Computo dei termini 22